

*W*

L'operazione, - come altra analogia a suo tempo convenuta tra l'I.I.A. e il suddetto consorzio - finirebbe della garanzia statale, ai sensi dell'art. 27 del C. 26. delle varie disposizioni legislative riguardanti il Consorzio medesimo, approvato con R.D. 16 gennaio 1936, n° 801. Tale garanzia si concreterebbe nell'intervento diretto dello Stato nell'apposita convenzione da stipularsi, la quale prevederebbe la coresponsione da parte del competente Ministero del Tesoro, delle rate di ammortamento eventualmente insolite, dietro semplice comunicazione scritta dell'Istituto mutuante.

L'ammortamento del mutuo potrebbe avvenire - giusta la richiesta del Consorzio - in anni 20, e, in conformità all'accusato precedente finanziamento già stipulato, mediante pagamento di rate semestrali scontate.

L'operazione in parola, per la sua caratteristica non strettamente ricentrante nei tipi di finanziamento previsti dalle norme statutarie dell'I.I.A., dovrebbe riportare la prescritta approvazione da parte dei Ministeri del Tesoro e dell'Industria e Commercio.

Per quanto concerne la misura del tasso di